



**NORMATIVA RICHIAMATA NEL
DISEGNO DI LEGGE N. 7/XVI**

**IM GESETZENTWURF NR. 7/XVI
ERWÄHNT
GESETZESBESTIMMUNGEN**

- | | |
|--|--|
| - Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4; | - Regionalgesetz Nr. 4 vom 11. Juli 2014; |
| - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 14/2018; | - Präsidiumsbeschluss der Abgeordneten-kammer Nr. 14/2018; |
| - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - articolo 1, commi 965 e seguenti. | - Gesetz Nr. 145 vom 30. Dezember 2018 – Artikel 1, Absatz 965 und folgende. |

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4

**Interpretazione autentica dell'articolo 10
della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
(Trattamento economico e regime previdenziale
dei membri del Consiglio della Regione autonoma
Trentino–Alto Adige) e provvedimenti conseguenti¹**

TITOLO I

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 10
DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2012, N. 6
E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

Art. 1 (Interpretazione autentica del termine “valore attuale” di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti)

1. Il termine “valore attuale” di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (*Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*), dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al “valore attuale medio”.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza provvede alla nuova quantificazione del valore attuale medio di cui al comma 1, secondo i parametri indicati all'articolo 2, applicati secondo criteri di ragionevolezza, e adotta tutti i provvedimenti

¹ In B.U. 16 luglio 2014, n. 28 – Numero straordinario 1.

conseguenti. Sono nulli tutti gli atti che contengano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente.

3. Sono soggetti alla nuova quantificazione i Consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano maturato il requisito di età previsto per l'attribuzione dell'assegno vitalizio e il diritto alla corresponsione dell'assegno stesso, nonché gli aventi diritto di coloro che sono deceduti nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2012 e il momento in cui è divenuto possibile l'esercizio della facoltà di opzione del valore attuale di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima legge.

4. Per i Consiglieri che non hanno ancora maturato i requisiti previsti, ossia per coloro che non hanno ancora maturato il requisito dell'età, oppure non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, l'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 si interpreta nel senso che il calcolo del valore attuale va effettuato nel momento di maturazione di tali requisiti, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e con le modalità previste all'articolo 3.

5. Le modalità di recupero delle maggiori somme erogate sono indicate nell'articolo 3.

Art. 2 (Parametri applicativi per la determinazione del valore attuale medio)

1. I parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, alla data della valutazione, sono i seguenti:

- a) in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato "Rendistato per fasce di vita residua", considerando i tassi risultanti nei dodici mesi antecedenti la data di valutazione e, in prima applicazione, quelli riferiti al periodo da giugno 2012 a maggio 2013. I tassi reali si ottengono, scontando i tassi medi prima definiti al tasso di inflazione programmata, prevista dal vigente Documento di Economia e Finanza (DEF) che, in prima applicazione, è pari all'1,50 per cento;
 - b) in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è ottenuta dalla tavola IPS55 impegni immediati, applicando la prevista scala di age-shifting, suddivisa per sessi.
2. L'adeguamento dei parametri di cui al comma 1 viene fatto con periodicità annuale in sede di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale.
3. Il valore attuale medio spettante agli interessati di cui alla presente legge viene decurtato di una trattenuta del 10 per cento a titolo di contributo di solidarietà.

Art. 3 (Restituzioni e recuperi)

1. Ai Consiglieri che hanno beneficiato dell'attribuzione del valore attuale secondo condizioni e criteri di calcolo più favorevoli di quelli previsti dalla presente legge è fatto obbligo di restituzione. Agli stessi è indirizzata formale richiesta di restituire l'intera somma percepita o quella corrispondente al maggior valore attuale riconosciuto.
-

2. Le somme liquide, restituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computate a compensazione parziale o totale delle somme da restituire.

3. La restituzione di cui al comma 1 avviene sia sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale che attraverso la riassegnazione di quote del Fondo Family, come prevista dall'articolo 4.

I Consiglieri che non siano titolari di quote del Fondo Family possono provvedere alla restituzione attraverso la riduzione del 50 per cento dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilità spettante fino alla totale restituzione degli importi a debito.

4. Qualora entro novanta giorni dalla formale richiesta di cui al comma 1 i Consiglieri interessati o i loro eredi non procedano ai sensi del presente articolo alla restituzione delle somme corrispondenti al maggior valore attuale attribuito, il Consiglio promuove le iniziative giudiziarie necessarie ad ottenere detta restituzione, anche con diritto di rivalsa nei confronti degli eredi.

5. La restituzione dovuta dai Consiglieri regionali di cui al comma 4 dell'articolo 1 può avvenire, anche in forma dilazionata, sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale della somma percepita in contanti, sotto forma di recupero sull'indennità consiliare mensile o sotto forma di recupero della somma corrispondente alla trattenuta mensile per il contributo obbligatorio che i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà, con conseguente rinuncia all'indennità di fine mandato per il corrispondente periodo di recupero.

Nel caso di opzione per la restituzione dilazionata, all'importo da restituire viene applicato il tasso di inflazione programmata.

6. Su motivata richiesta relativa alla impossibilità, anche parziale, di restituire la quota del valore attuale ottenuta in

acconto da parte dei Consiglieri di cui al comma 4 dell'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità di recupero, prevedendo idonee forme di garanzia.

Art. 4 (Riassegnazione delle quote dello strumento finanziario di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 - Modifiche al Regolamento di gestione del Fondo Family)

1. Le quote del Fondo Family di cui i Consiglieri sono titolari sono rideterminate sulla base della quantificazione del valore attuale medio di cui alla presente legge, tenendo altresì conto della restituzione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

2. Le quote non spettanti ai Consiglieri, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1 e alla conseguente riassegnazione, devono essere restituite da parte dei Consiglieri titolari al Consiglio regionale, mediante idoneo atto di trasferimento.

3. Dell'atto di trasferimento delle quote di cui al comma 2 il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario.

4. Gli atti di cessione delle quote del Fondo Family ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio, il cui valore attuale medio viene rideterminato nel momento di maturazione dei medesimi e corrisposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, sono nulli e le relative quote rientrano nella disponibilità del Consiglio regionale per gli effetti delle norme previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario della titolarità delle quote stesse.

5. A seguito della rideterminazione complessiva della composizione delle quote del Fondo Family il gestore dello strumento finanziario, entro il termine massimo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le modifiche al regolamento di gestione conseguenti all'applicazione della stessa, nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

- a) equiparazione delle Quote di Classe B alle Quote di Classe A, ai fini dei Rimborsi Parziali e del riparto della Quota Spettante nella fase di Liquidazione finale del Fondo, come definiti dal Regolamento di gestione;
- b) automatica conversione in Quote di Classe A delle Quote di Classe B, a fronte dei trasferimenti attuati in esecuzione delle previsioni di cui alla presente legge;
- c) ridefinizione del quorum deliberativo dell'Assemblea dei Partecipanti in rapporto alla consistenza delle due classi di Quote, prevedendo a tal fine che:
 - 1. le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti siano validamente assunte con il voto favorevole delle sole Quote di Classe A in caso di mancata presenza di titolari di Quote di Classe B;
 - 2. il quorum deliberativo delle Quote di Classe B sia pari al 50 per cento più una quota del totale delle Quote di Classe B in circolazione.

Art. 5 (Facoltà di revoca dell'opzione per l'attribuzione del valore attuale)

- 1. I Consiglieri cessati dal mandato di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2012 hanno facoltà di
-

revocare, con effetto retroattivo, l'opzione in esso prevista entro sessanta giorni dalla comunicazione della formale richiesta di restituzione di cui all'articolo 3 da parte del Consiglio regionale.

2. All'atto della revoca i Consiglieri restituiscono al Consiglio regionale, ove non lo abbiano già fatto, l'intero importo del valore attuale loro corrisposto, sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family.

3. Contestualmente alla restituzione, la posizione giuridica dei Consiglieri che revocano l'opzione viene ricostruita in modo corrispondente a quella dei Consiglieri che, pur avendone diritto, non hanno esercitato l'opzione.

Art. 6 (Rinuncia all'attribuzione del valore attuale per i Consiglieri che al termine della XIV Legislatura hanno maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio)

1. I Consiglieri in carica nella XIV Legislatura che al termine della stessa hanno maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio possono rinunciare al valore attuale loro corrisposto, previa restituzione dell'intero importo, sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family, con le modalità previste dall'articolo 5.

Art. 7 (Forma di corresponsione del valore attuale o rinuncia all'attribuzione dello stesso per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio)

1. Per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio, il valore attuale medio da riconoscere nel momento di maturazione dei medesimi viene corrisposto esclusivamente in liquidi.

2. In alternativa alla previsione di cui al comma 1, ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio o ai loro aventi diritto in caso di decesso, è data la facoltà di rinuncia di cui al comma 1 dell'articolo 6, da esercitare entro sessanta giorni precedenti la data di maturazione dei requisiti stessi.

Art. 8 (Opzione per la restituzione dei contributi previdenziali versati con conseguente rinuncia all'assegno vitalizio)

1. I Consiglieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 che non sono già beneficiari di assegno vitalizio possono richiedere la restituzione dei contributi trattenuti sull'indennità consiliare, rivalutati con i risultati del Fondo di garanzia, per un periodo massimo di quattro Legislature svolte. In tal caso i medesimi Consiglieri non maturano il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio.

2. L'eventuale onere restitutorio a carico dei Consiglieri indicati al comma 1, conseguente all'applicazione della presente legge, viene compensato nella pertinente misura con il credito derivante dalla richiesta di restituzione delle contribuzioni.

TITOLO II

NORME FINALI

Art. 9 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente (*Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, incompatibili con quelle previste dalla presente legge.

Art. 10 (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore alla luce della presente legge, nonché gli atti necessari per l'applicazione della presente legge.

Art. 11 (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme previste nel Titolo I, stimati nell'importo di euro 2.250.000,00 per

l'esercizio finanziario 2014 e in pari importo per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 si fa fronte con le entrate derivanti dalle restituzioni conseguenti alla riquantificazione del valore attuale, stimate nell'importo netto di euro 26.650.000,00. Le effettive entrate eccedenti il fabbisogno stimato nel presente articolo sono destinate al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.

Art. 12 (Finalità del Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione)

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è istituito nel Bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, un Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale, in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma.

2. Le risorse del Fondo sono gestite in modo tale da assicurare con la massima efficacia ed efficienza il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in un'ottica di assoluta trasparenza, anche al fine di consentire la partecipazione e il monitoraggio da parte della comunità dell'utilizzo delle risorse stesse.

Art. 13 (Mezzi finanziari)

1. Nel Fondo confluiscono le seguenti risorse:

a) le entrate eccedenti il fabbisogno stimato all'articolo 11;

- b) eventuali rimborsi parziali a fronte del disinvestimento delle quote dello strumento finanziario di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 assegnate ai Consiglieri regionali e riassegnate al Consiglio regionale a seguito dell'applicazione della presente legge;
- c) eventuali versamenti effettuati direttamente al Fondo stesso da parte di terzi, a titolo di liberalità.

2. Il Consiglio regionale provvede periodicamente a trasferire sul Bilancio della Regione le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Il Fondo viene ripartito annualmente in parti uguali tra le due Province autonome a titolo di assegnazione di bilancio. È facoltà delle Province utilizzare in ciascun esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali, fatto salvo il pieno impiego delle risorse assegnate nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 12.²

3-bis. Le Province presentano annualmente al Comitato di cui all'articolo 14 un rendiconto sull'utilizzo delle risorse assegnate in riferimento agli interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione realizzati con le suddette risorse.³

Art. 14 (Utilizzo del Fondo)

1. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione attuati da ciascuna

² Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

³ Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7 e, successivamente, modificato dall'art. 6, comma 1 della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

Provincia, in base a criteri e modalità, anche diversificati, individuati dalla Giunta regionale in considerazione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale.

2. Al fine di verificare e monitorare l'utilizzo delle risorse del Fondo con particolare riguardo all'osservanza dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 12 è costituito e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale un Comitato di garanti composto da personalità di riferimento delle realtà sociali e delle associazioni che operano sul territorio regionale a favore dei soggetti più deboli della popolazione. Il Comitato deve essere sentito dalla Giunta regionale per una preliminare verifica della coerenza della progettazione degli interventi rispetto alle finalità previste dall'articolo 12 e la determinazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 1.⁴

3. Del Comitato di cui al comma 2 fanno parte due Consiglieri regionali, di cui uno in qualità di membro dell'Ufficio di Presidenza, designato dallo stesso, e uno in rappresentanza della minoranza, designato dal Collegio dei Capigruppo.

Art. 15 (Clausola d'urgenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁴ Comma modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

REGIONALGESETZ VOM 11. JULI 2014, NR. 4

**Authentische Interpretation des Art. 10 des Regionalgesetzes
Nr. 6 vom 21. September 2012 (Wirtschaftliche Behandlung
und Vorsorgeregelung für die Mitglieder des Regionalrates
der Autonomen Region Trentino – Südtirol) und
nachfolgende Maßnahmen¹**

I. TITEL

**AUTHENTISCHE INTERPRETATION DES ART. 10
DES REGIONALGESETZES NR. 6 VOM 21. SEPTEMBER
2012 UND NACHFOLGENDE MASSNAHMEN**

**Art. 1 Authentische Interpretation des Begriffes „Barwert“
gemäß Art. 10 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September
2012 und nachfolgende Maßnahmen**

(1) Der im Art. 10 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 (*Wirtschaftliche Behandlung und Vorsorgeregelung für die Mitglieder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino – Südtirol*) enthaltene Begriff „Barwert“ wird ab Inkrafttreten des vorgenannten Regionalgesetzes in dem Sinn ausgelegt, dass er sich auf den „durchschnittlichen Barwert“ bezieht.

(2) Innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes nimmt das Präsidium die Neuberechnung des durchschnittlichen Barwertes gemäß Abs. 1 nach den im Art. 2 angeführten Parametern, die gemäß Kriterien der Angemessenheit zur Anwendung gelangen, vor und erlässt alle notwendigen Maßnahmen. Sämtliche Akte, die vorhergehende

¹ Im ABl. vom 16. Juli 2014, Nr. 28, Sondernummer Nr. 1.

Berechnungen des Barwertes zum Gegenstand haben und alle sich daraus ergebenden Akte sind nichtig.

(3) Der Neuberechnung unterliegen die Regionalratsabgeordneten, die aus dem Amt ausgeschieden sind und die Altersvoraussetzungen für die Zuerkennung der Leibrente erreicht und das Anrecht auf die Auszahlung der Leibrente erwirkt haben sowie die anspruchsberechtigten Erben jener Abgeordneten, die im Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 und dem Zeitpunkt, ab dem die Ausübung der Optionsrechtes für die Zuerkennung des Barwertes gemäß Art. 10 Abs. 2 des genannten Gesetzes möglich geworden ist, verstorben sind.

(4) Für die Abgeordneten, welche die vorgesehenen Voraussetzungen noch nicht angereift haben bzw. für jene, die die Altersvoraussetzung noch nicht besitzen oder das Anrecht auf die Auszahlung der Leibrente noch nicht erwirkt haben, wird Art. 10 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 in dem Sinn ausgelegt, dass die Berechnung des Barwertes bei Erreichen der genannten Voraussetzungen erfolgt, und zwar unter Berücksichtigung der Bestimmungen gemäß Art. 2 Abs. 2 und entsprechend den im Art. 3 vorgesehenen Modalitäten.

(5) Die Modalitäten für die Wiedereintreibung der in Überschuss bezahlten Beträge sind jene, die im Art. 3 angeführt sind.

Art. 2 Anwendungsparameter für die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes

(1) Die für die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes zum Zeitpunkt der Berechnung des Barwertes anzuwendenden Parameter sind Folgende:

- a) in Bezug auf die finanzielle Komponente, die Kurve der realen Zinssätze, die vom einfachen Durchschnitt der monatlichen Zinssätze, wie sie von der Italienischen Notenbank im eigenen Index „Rendistato per fasce di vita residua“ veröffentlicht werden, abgeleitet wird, wobei die in den zwölf Monaten vor dem Datum der Berechnung geltenden Zinssätze und, in erster Anwendung, jene berücksichtigt werden, die sich auf den Zeitraum Juni 2012 – Mai 2013 beziehen. Die realen Zinssätze ergeben sich, indem von den durchschnittlichen, so wie zuvor ermittelten Zinssätzen der Prozentsatz der programmierten Inflation laut geltendem Wirtschafts- und Finanzdokument (WFD) abgerechnet wird, wobei Letztgenannter in erster Anwendung 1,50 Prozent entspricht;
 - b) in Bezug auf die demographische Komponente wird die Überlebenswahrscheinlichkeit auf der Grundlage der Sterbetafel „IPS55 impegni immediati“ berechnet, indem die vorgesehene Skala des Age-shifting, aufgeteilt nach Geschlechtern, zur Anwendung kommt.
- (2) Die Anpassung der im Abs. 1 angeführten Parameter erfolgt alljährlich im Rahmen der Genehmigung des Haushalts des Regionalrates.
- (3) Auf den durchschnittlichen Barwert, der den in diesem Gesetz vorgesehenen Bezugsberechtigten zusteht, wird ein Abzug von 10 Prozent als Solidaritätsbeitrag vorgenommen.

Art. 3 Rückerstattungen und Wiedereintreibungen

- (1) Für die Abgeordneten, denen der Barwert aufgrund von Bedingungen und Berechnungskriterien zuerkannt worden ist, die günstiger sind als jene, die im vorliegenden Gesetz angeführt
-

sind, besteht die Pflicht der Rückerstattung. An diese ergeht der formelle Antrag, den gesamten bezogenen Betrag oder jenen, der dem Mehrwert des zuerkannten Barwertes entspricht, zurückzuzahlen.

(2) Die bis zum Tag des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes rückerstatteten Barbeträge werden zum Teil oder zur Gänze mit den zurückzuerstattenden Beträgen ausgeglichen.

(3) Die Rückerstattung gemäß Abs. 1 erfolgt sowohl anhand einer Gutschrift zugunsten des Regionalrates als auch durch die Neuzuweisung der Anteile des Family Fonds, so wie von Art. 4 vorgesehen. Die Abgeordneten, die nicht Inhaber von Anteilen des Family Fonds sind, können die Rückzahlung durch Reduzierung, um 50 Prozent, der zustehenden direkten oder übertragbaren Leibrente bis zur gänzlichen Rückzahlung der geschuldeten Beträge vornehmen.

(4) Falls die betroffenen Abgeordneten oder deren Erben innerhalb von neunzig Tagen ab dem formellen Antrag gemäß Abs. 1 die Rückerstattung des Betrages, der dem Mehrbetrag des zuerkannten Barwertes entspricht, im Sinne dieses Artikels nicht vornehmen, ergreift der Regionalrat die rechtlichen Schritte, die notwendig sind, um die genannte Rückerstattung zu erhalten, auch anhand des Rückgriffanspruches gegenüber den Erben.

(5) Die von den Regionalratsabgeordneten gemäß Art. 1 Abs. 4 zu leistende Rückzahlung kann auch gestaffelt durch Gutschrift zugunsten des Regionalrates des in bar erhaltenen Betrages, in Form des Einbehalts auf die monatliche Aufwandsentschädigung oder durch Einbehalt des Betrages erfolgen, der dem monatlichen Einbehalt für den Pflichtbeitrag entspricht, den die Abgeordneten in den Solidaritätsfonds einzahlen müssen, bei gleichzeitigem Verzicht auf die Mandatsabfindung für den der Zeitspanne des Einbehalts entsprechenden Zeitraum. Falls die Möglichkeit der gestaffelten

Rückzahlung in Anspruch genommen wird, wird auf den zurückzuzahlenden Betrag der Prozentsatz der programmierten Inflation zur Anwendung gebracht.

(6) Falls die Abgeordneten gemäß Art. 1 Abs. 4 einen Antrag stellen, in dem sie begründet nachweisen, dass sie – auch nur zum Teil – außerstande sind, die Rückzahlung des als Vorschuss erhaltenen Anteils des Barwertes vorzunehmen, legt das Präsidium die Einzelvorschriften für die Wiedereintreibung fest, wobei es angemessene Garantieförmien vorsieht.

Art. 4 Neuzuweisung der Anteile des Finanzinstruments gemäß Art. 10 Abs. 4 Buchst. b) des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 – Änderungen an der Gebarungsverordnung des Family Fonds

(1) Die Anteile des Family Fonds, deren Inhaber die Abgeordneten sind, werden auf der Grundlage der Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes laut diesem Gesetz neu berechnet, wobei des Weiteren auch die Rückzahlung gemäß Art. 3 Abs. 3 zu berücksichtigen ist.

(2) Die Anteile, die den Abgeordneten infolge der Neuberechnung laut Abs. 1 und der entsprechenden Neuweisung nicht zustehen, müssen von den Abgeordneten, die Inhaber dieser Anteile sind, mittels eines geeigneten Übertragungsaktes dem Regionalrat rückerstattet werden.

(3) Der Regionalrat informiert den Verwalter des Finanzinstruments über die Übertragung der Anteile gemäß Abs. 2.

(4) Die Akte, mit denen die Anteile des Family Fonds den Abgeordneten abgetreten worden sind, welche in Erwartung der Erwirkung der Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente sind und deren durchschnittlicher Barwert bei

Erreichen der Voraussetzungen neu berechnet und im Sinne des Art. 7 Abs. 1 ausbezahlt wird, sind nichtig und die entsprechenden Anteile kehren aufgrund der Bestimmungen dieses Gesetzes wieder in die Verfügbarkeit des Regionalrates zurück. Der Regionalrat informiert den Verwalter des Finanzinstruments über die Inhaberschaft dieser Anteile.

(5) Infolge der gesamten Neufestlegung der Zusammensetzung der Anteile des Family Fonds, nimmt der Verwalter des Finanzinstruments innerhalb der Frist von sechzig Tagen ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die sich aufgrund der Anwendung desselben ergebenden Änderungen an der Gebarungsverordnung, unter Beachtung der nachstehend angeführten Kriterien, vor:

- a) Gleichstellung der Anteile der Klasse B mit den Anteilen der Klasse A, zum Zwecke der Teilrückzahlungen und der Aufteilung des in der Phase der Endauszahlung des Fonds zustehenden Anteils, so wie diese von der Gebarungsverordnung vorgesehen sind;
- b) automatische Umwandlung der Anteile der Klasse B in Anteile der Klasse A bei Überweisungen, die in Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes vorgenommen werden;
- c) Neufestlegung des Quorums für die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung im Verhältnis zum Bestand der zwei Anteilklassen, indem vorgesehen wird, dass:
 - 1. im Falle der Nichtanwesenheit der Inhaber der Anteile der Klasse B die Beschlüsse der Mitgliederversammlung mit der alleinigen Zustimmung der Anteile der Klasse A rechtsgültig gefasst sind;

2. das Quorum für die Beschlussfassung der Anteile der Klasse B 50 Prozent plus 1 der gesamten, sich im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse B entspricht.

Art. 5 Möglichkeit des Widerrufs des Optionsrechtes für die Zuerkennung des Barwertes

(1) Die aus dem Amt ausgeschiedenen Abgeordneten gemäß Art. 10 Abs. 2 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 haben die Möglichkeit, die darin vorgesehene Option innerhalb von sechzig Tagen ab der Mitteilung des formellen Antrags auf Rückerstattung gemäß Art. 3 von Seiten des Regionalrates rückwirkend zu widerrufen.

(2) Bei Widerruf zahlen die Abgeordneten – falls sie es nicht schon getan haben – dem Regionalrat den gesamten Betrag des ihnen sowohl in bar als auch in Form von Anteilen des Family Fonds ausbezahlten Barwertes zurück.

(3) Bei Rückzahlung wird die juristische Position der Abgeordneten, die die Option widerrufen, entsprechend jener der Abgeordneten rekonstruiert, die – wenngleich sie dazu berechtigt waren – die Option nicht ausgeübt haben.

Art. 6 Verzicht auf die Zuerkennung des Barwertes von Seiten der Abgeordneten, die am Ende der XIV. Legislaturperiode die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente erreicht haben

(1) Die in der XIV. Legislaturperiode amtierenden Abgeordneten, die am Ende der besagten Legislaturperiode die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente angereift haben, können auf den ihnen ausbezahlten Barwert, nach vorheriger Rückzahlung des gesamten ihnen sowohl in bar als

auch in Form von Anteilen des Family Fonds ausbezahlten Betrages, entsprechend den im Art. 5 vorgesehenen Modalitäten verzichten.

Art. 7 Art und Weise der Auszahlung des Barwertes oder Verzicht auf die Zuerkennung desselben von Seiten der Abgeordneten, die in Erwartung der Erwirkung der Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente sind

(1) Den Abgeordneten, die die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente noch nicht angereift haben, wird der durchschnittliche Barwert, der bei Erreichen der Voraussetzungen zuzuerkennen ist, ausschließlich in bar ausbezahlt.

(2) Alternativ zur Möglichkeit laut Abs. 1 können die Abgeordneten, die die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente noch nicht angereift haben, oder im Falle des Ablebens deren Erben, den Verzicht gemäß Art. 6 Abs.1 ausüben, der bis spätestens sechzig Tage vor dem Tag des Erwirkens der Voraussetzungen geltend zu machen ist.

Art. 8 Option für die Rückerstattung der eingezahlten Vorsorgebeiträge bei gleichzeitigem Verzicht auf die Leibrente

(1) Die Abgeordneten laut Art. 10 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012, welche die Leibrente noch nicht beziehen, können die Rückerstattung der auf die Aufwandsentschädigung einbehaltenen Beiträge für höchstens vier Legislaturperioden beantragen, die um die vom Garantiefonds erzielten Ergebnisse erhöht werden. In diesem

Fall erwirken die genannten Abgeordneten kein Anrecht auf die Auszahlung der Leibrente.

(2) Die gegebenenfalls zu Lasten der Abgeordneten laut Abs. 1 zurückzuzahlenden Beträge, die sich aufgrund der Anwendung dieses Gesetzes ergeben, werden in entsprechender Höhe mit dem Guthaben ausgeglichen, das sich aufgrund des Antrags auf Rückzahlung der eingezahlten Beiträge ergibt.

II. TITEL

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 9 Abschaffung von Bestimmungen

(1) Die mit den Bestimmungen dieses Gesetzes unvereinbaren Bestimmungen des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. Februar 1995 betreffend (*Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol*), abgeändert durch die Regionalgesetze Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, Nr. 4 vom 30. Juni 2008, Nr. 8 vom 16. November 2009, Nr. 8 vom 14. Dezember 2011 und Nr. 6 vom 21. September 2012 werden abgeschafft.

Art. 10 Befugnisse des Präsidiums

(1) Das Präsidium des Regionalrates bzw. der Präsident des Regionalrates wenden in den von diesem Gesetz geregelten Bereichen alle Maßnahmen an, die das Gesetz und die Ordnungsvorschriften der Abgeordnetenkammer dem Präsidium,

dem Kollegium der Quästoren bzw. dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer zuerkennen.

(2) Das Präsidium wird beauftragt, einen Vereinheitlichten Text zur Koordinierung der geltenden Bestimmungen in Einklang mit dem vorliegenden Gesetz sowie alle für die Anwendung dieses Gesetzes notwendigen Akte zu erlassen.

Art. 11 Finanzbestimmung

(1) Die aufgrund der im I. Titel enthaltenen Bestimmungen erwachsenden Ausgaben, die für das Finanzjahr 2014 auf 2.250.000,00 Euro und für die Finanzjahre 2015 und 2016 auf einen gleich hohen Betrag geschätzt werden, werden durch die Einnahmen gedeckt, die sich aufgrund der Rückerstattungen infolge der Neuberechnung des Barwertes ergeben und die auf den Nettobetrag von 26.650.000,00 Euro geschätzt werden. Die tatsächlichen, über den im vorliegenden Artikel geschätzten Bedarf hinausgehenden Einnahmen sind für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt.

Art. 12 Zielsetzungen des regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung

(1) In Anwendung des Art. 6 des Sonderstatutes, genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, wird ab dem Finanzjahr 2014 im Haushalt der Region ein Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung auf dem Gebiet der Region in Übereinstimmung mit der Sozial-, Familien- und Arbeitspolitik einer jeden Autonomen Provinz errichtet.



(2) Die Finanzmittel des Fonds werden so verwaltet, dass durch größtmögliche Effizienz und Wirksamkeit die Erreichung der Ziele laut Abs. 1 und absolute Transparenz gewährleistet werden, auch um die Beteiligung und Kontrolle der Bürger über die Verwendung dieser Ressourcen zu ermöglichen.

Art. 13 Finanzmittel

(1) In den Fonds fließen folgende Finanzmittel ein:

- a) die über den im Art. 11 geschätzten Bedarf hinausgehenden Einnahmen;
- b) allfällige Teilrückzahlungen aufgrund der Desinvestition der Anteile des Finanzinstrumentes gemäß Art. 10 Abs. 4 Buchst. b) des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012, die den Regionalratsabgeordneten zugewiesen und dem Regionalrat infolge der Anwendung dieses Gesetzes wieder zugewiesen wurden;
- c) allfällige freiwillige Einzahlungen, die Dritte direkt in den Fonds tätigen.

(2) Der Regionalrat überweist die Mittel gemäß Abs. 1 Buchst. a) und b) in regelmäßigen Abständen an den Haushalt der Region.

(3) Der Fonds wird jährlich zu gleichen Teilen unter den beiden Autonomen Provinzen als Haushaltszuweisung aufgeteilt. Die Provinzen können in jedem Haushaltsjahr Beträge verwenden, deren Höhe jene der regionalen Zuweisungen unter- oder überschreitet, vorausgesetzt, dass die zugewiesenen Mittel voll ausgeschöpft und die Zielsetzungen laut Art. 12 beachtet werden.²

² Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 ersetzt.

(3-*bis*) Die Provinzen unterbreiten jährlich dem Komitee laut Art. 14 eine Rechnungslegung über die Verwendung der zugewiesenen Mittel mit Bezug auf die damit durchgeführten Maßnahmen zur Unterstützung der Familie und der Beschäftigung.³

Art. 14 Verwendung des Fonds

(1) Der Fonds wird zur finanziellen Deckung von Maßnahmen zugunsten der Familien und der Beschäftigung verwendet, die von den beiden Provinzen aufgrund von Kriterien und Modalitäten, die auch unterschiedlich sein können und vom Regionalausschuss aufgrund der auf dem jeweiligen Landesgebiet erhobenen Bedürfnisse festgelegt werden, ergriffen werden.

(2) Um die ordnungsgemäße Verwendung der Ressourcen des Fonds zu überwachen und zu überprüfen, insbesondere in Hinsicht auf die Einhaltung der Kriterien gemäß Abs. 2 des Art. 12, wird mit Beschluss des Regionalausschusses ein Garantenkomitee ernannt und geregelt, das sich aus führenden Persönlichkeiten des Soziallebens und der Vereinigungen, die auf dem Regionalgebiet zugunsten der sozial Schwächeren tätig sind, zusammensetzt. Das Komitee muss vom Regionalausschuss zwecks Vorüberprüfung der Übereinstimmung der geplanten Maßnahmen mit den im Art. 12 vorgesehenen Zielsetzungen und zwecks Erstellung der Kriterien und Modalitäten laut Abs. 1 angehört werden.⁴

³ Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 hinzugefügt und durch den Art. 6 Abs. 1 des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 geändert.

(3) Dem Komitee laut Abs. 2 gehören zwei Regionalratsabgeordnete an, wobei ein Abgeordneter Mitglied des Präsidiums sein und von diesem namhaft gemacht werden muss und ein weiterer in Vertretung der Minderheit vom Fraktionssprecherkollegium ernannt wird.

Art. 15 Dringlichkeitsklausel

(1) Das vorliegende Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

XVIII LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 14/2018

Oggetto: Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011.

Riunione di giovedì 12 luglio 2018

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visto il Regolamento della previdenza per i deputati approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 ottobre 1968, e successive modificazioni;

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli deputati approvato dall'Ufficio di Presidenza il 12 aprile 1994;

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997, nel testo modificato dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 300 del 5 aprile 2001 e n. 73 del 23 luglio 2007;

visto il Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati approvato dall'Ufficio di Presidenza in data 30 gennaio 2012, e successive modificazioni;

considerato che, alla luce della sequenza degli atti normativi sopra richiamati e in coerenza con quanto da ultimo ribadito nella sentenza n. 3/2018 del Collegio d'appello della Camera dei deputati, risulta del tutto non controversa e pienamente conforme all'assetto dell'ordinamento giuridico-costituzionale la prerogativa della Camera di disciplinare la materia dei trattamenti previdenziali dei deputati cessati dal mandato attraverso deliberazioni adottate nell'esercizio dell'autonomia normativa ad essa attribuita dalla Costituzione, ai sensi dall'articolo 64 della Carta costituzionale;

considerato altresì che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 9 aprile 2018, il Presidente della Camera ha conferito al Collegio dei deputati Questori il mandato a svolgere un'istruttoria al fine di individuare possibili proposte volte al ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dell'attuale sistema dei vitalizi erogati in favore dei deputati cessati dal mandato, valutando con particolare attenzione, per un verso, l'impatto delle varie ipotesi sui trattamenti più bassi e, per altro verso, l'opportunità di fissare un limite massimo al fine di evitare che il ricalcolo del trattamento in essere possa determinarne un importo superiore a quello erogato attualmente;

udita la relazione svolta dal Collegio dei deputati Questori nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 aprile 2018, nel corso della quale il Collegio ha riferito circa i primi esiti degli approfondimenti compiuti sulla base del mandato conferito dal Presidente della Camera;

considerato che, successivamente alla riunione testé citata, al fine di ampliare la base informativa a disposizione dell'Ufficio di Presidenza in vista delle determinazioni di competenza nella materia in questione, è stata richiesta al presidente dell'INPS la disponibilità a fornire un supporto di carattere tecnico-metodologico con specifico riferimento alla determinazione dei coefficienti di trasformazione del monte contributivo maturato dai percettori delle prestazioni previdenziali, attraverso l'elaborazione di un'apposita serie di coefficienti - attualmente non previsti dall'ordinamento vigente - per gli anni anteriori al 1996 e per le età precedenti i 57 anni e superiori a 70 anni;

visti i coefficienti di trasformazione appositamente elaborati dall'INPS nel contesto sopra delineato e considerato che la metodologia utilizzata per determinarli risulta conforme alle valutazioni successivamente formulate in proposito dall'ISTAT su richiesta del Presidente della Camera, nell'ambito del principio della leale collaborazione tra istituzioni pubbliche;

ritenuta l'esigenza, alla luce degli approfondimenti istruttori compiuti, di procedere ad una rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo della misura degli assegni vitalizi, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* e dei trattamenti di reversibilità maturati sulla base della normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011;

DELIBERA

Art. 1

(Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del deputato alla data della decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale *pro rata*.
3. Si applicano i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione.
4. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione, non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale *pro rata*, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun deputato dal Regolamento in vigore alla data dell'inizio del mandato parlamentare.
5. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione non può comunque essere inferiore all'importo determinato moltiplicando il montante contributivo individuale maturato da un deputato che abbia svolto il mandato parlamentare nella sola XVII legislatura, rivalutato ai sensi del successivo articolo 2, per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica di 65 anni vigente alla data del 31 dicembre 2018.
6. Nel caso in cui, a seguito della rideterminazione operata ai sensi della presente deliberazione, l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità rideterminati, risulti ridotto in misura superiore al 50 per cento rispetto all'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale *pro rata*, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun deputato dal Regolamento in vigore alla data

dell'inizio del mandato parlamentare, l'ammontare minimo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato della metà.

7. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei deputati Questori, può incrementare fino a un massimo del 50 per cento l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e le quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione, in favore di coloro che ne facciano domanda e per i quali ricorrano i seguenti presupposti:

- a) non percepiscano altri redditi annui di ammontare superiore alla misura annua dell'assegno sociale, ad esclusione di quelli eventualmente derivanti a qualsiasi titolo dall'immobile destinato ad abitazione principale;
- b) siano affetti da patologie gravi che richiedano la somministrazione di terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione prodotta da strutture sanitarie pubbliche, ovvero, alternativamente, siano affetti da stati patologici sottesi a situazioni di invalidità riconosciuta dalle autorità competenti, in misura pari al 100 per cento.

8. La documentazione comprovante il ricorrere dei presupposti di cui al comma 7 deve essere prodotta a cura del richiedente all'atto dell'istanza e, successivamente, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 2

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota determinata ai sensi del comma 3. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 6.

2. La base imponibile contributiva è determinata, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, sulla base dell'ammontare dell'indennità parlamentare lorda definito dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.

3. La quota di contribuzione a carico del deputato è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, secondo le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5. La quota di contribuzione a carico della Camera dei deputati è pari a 2,75 volte quella a carico del deputato.

4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del deputato vigenti nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in pari data.
5. Le quote di contribuzione aggiuntiva finalizzate al trattamento di reversibilità, che non siano state trattenute sull'indennità parlamentare, sono determinate sulla base dell'indennità parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del deputato vigenti in ciascun mese delle legislature alle quali si riferiscono e si considerano versate in pari data.
6. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio e alle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*.
7. Nel caso in cui, dopo la data di maturazione dell'assegno vitalizio, siano stati versati dal deputato ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato parlamentare, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del deputato alla data di cessazione dal successivo mandato. La prestazione così determinata si somma alla precedente già maturata.
8. L'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 3

(Rivalutazione del trattamento previdenziale rideterminato)

1. L'importo del trattamento previdenziale rideterminato è rivalutato annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 11 del Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati.

Art. 4

(Trattamenti di reversibilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai trattamenti previdenziali di reversibilità si applicano le aliquote di reversibilità di cui all'articolo 9 del Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati.

Art. 5
(Disposizione attuativa)

1. Il Collegio dei deputati Questori sovrintende all'attuazione della presente deliberazione e delibera in merito alle questioni connesse all'applicazione delle relative disposizioni.

Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14/2018
Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

età	1976-1985	1986-1995	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
45	3,768	3,664	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,849	3,741	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,934	3,821	3,701	3,532	3,464	3,436
48	4,023	3,905	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,117	3,994	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,217	4,087	3,950	3,751	3,673	3,639
51	4,322	4,186	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,433	4,289	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,551	4,399	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,677	4,516	4,354	4,101	4,004	3,958
55	4,812	4,640	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,770	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506
67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,046	5,910
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8,636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 31 dicembre 2018

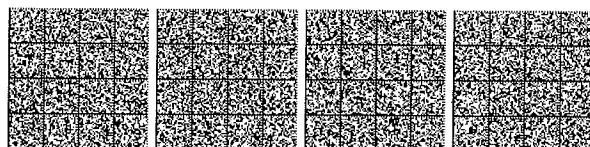
SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 62/L

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021.**



torizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

963. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2019, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 962, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

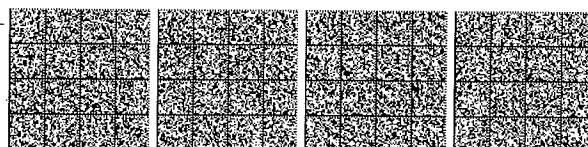
964. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003.

→ 965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideeterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per

le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

966. I criteri e i parametri per la rideeterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.

967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunica-



zione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.

968. Al fine di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, dopo il comma 3 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

« 3-bis. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni ».

969. All'articolo 1, comma 1159, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021 ». Al citato comma 1159, l'ultimo periodo dell'alinea è soppresso e le lettere a) e b) sono abrogate.

970. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

971. Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione nel territorio nazionale, le riscossioni e i pagamenti so-

stenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario.

972. Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE+, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2018, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Il fabbisogno programmato per l'anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

973. Il fabbisogno programmato per l'anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

974. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 971 a 973.

975. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comun-

